

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2089

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, FILIPPESCHI, LUCIDI, LUMIA, MANCINI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, MELANDRI, NIGRA, PINOTTI, SERENI, COLUCCINI

Istituzione del Coordinamento nazionale informagiovani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei coordinamenti regionali informagiovani

Presentata il 12 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo centro di informazione per i giovani in Europa è sorto alla fine degli anni sessanta, in un quartiere periferico di Bruxelles, allo scopo di offrire ai figli degli emigrati concrete possibilità per ambientarsi e inserirsi in una realtà a loro estranea.

Sempre in Belgio, strutture di informazione supportate da un forte attivismo a livello sociale, politico e giuridico, furono realizzate da diverse organizzazioni giovanili dalla forte impronta politica. Questo tipo di esperienze, nate sempre tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta, sono praticamente le uniche che si caratterizzano, nella loro origine, per l'ambiente extraistituzionale di provenienza. In Francia, l'idea di un centro d'informazione si ritrova per la prima volta nel « libro

bianco » sulla condizione giovanile elaborato da un gruppo di esperti su commissione del Governo francese nel 1967. Nel documento si sottolinea che il centro d'informazione doveva facilitare l'accesso dei giovani alle strutture e ai servizi tradizionali, accesso che era divenuto sempre più difficile; segno evidente di un disagio delle nuove generazioni nella scuola, nel lavoro, e nella vita sociale. L'intervento francese si caratterizzò come la prima rete di centri coordinata a livello nazionale, voluta e finanziata dal governo centrale e affidata per la realizzazione tecnica ad una associazione nazionale. L'esperienza francese è la prima a porsi precisi problemi metodologici ed organizzativi, con l'obiettivo di creare una struttura informativa garantita da criteri di scientificità nell'ambito del

trattamento della documentazione e della realizzazione di una struttura informativa efficace. In altri termini, si può affermare che l'esperienza francese è quella che inventò e creò la struttura organizzativa di base per la gestione di un servizio di informazione ai giovani, generando un modello di riferimento fondamentale per tutte le esperienze successive nell'intera Europa.

Dalla fine degli anni sessanta ad oggi i centri d'informazione giovani o « informagiovani » si sono enormemente diffusi, costituendo reti nazionali con caratteristiche organizzative e programmatiche anche molto differenti tra loro.

Attualmente questi centri sono presenti in venti Paesi, in massima parte dell'Europa occidentale e centrale, e si contano oltre 3 mila servizi funzionanti con un contatto presunto di 6 milioni di utenti.

Tra le esperienze maggiormente consolidate troviamo, oltre alla Francia e al Belgio, la Spagna, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna e il Portogallo; mentre si affacciano sempre più frequentemente nuove realtà dell'Europa orientale (Romania, Bulgaria, Estonia ed Ucraina).

Il primo centro informagiovani italiano è quello del comune di Torino, che inaugurò la propria attività nel 1982. L'informagiovani di Torino è fortemente ispirato alle esperienze francesi a cui, anche geograficamente, è molto vicino.

Il biennio spartiacque tra le prime esperienze e lo sviluppo massiccio delle strutture è il 1985-1986. Prima di tale data i centri funzionanti si potevano contare sulle dita di una mano: Milano nel 1984, Verona e Forlì nel 1985.

L'Anno internazionale della gioventù nel 1985 ha segnato un momento importante di svolta per quanto riguarda lo sviluppo dei centri informagiovani in Italia. Il documento conclusivo delle attività e iniziative nazionali fissava cinque aree di intervento principali attorno alle quali costruire una politica per i giovani:

1) l'informazione, l'orientamento e la consulenza;

2) la scolarizzazione e la formazione professionale;

3) l'ingresso nel mercato del lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria;

4) la salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;

5) la cultura, la creatività, il tempo libero e la mobilità.

Veniva ribadita, inoltre, la necessità di coinvolgere direttamente i giovani già nelle attività di progettazione ed elaborazione delle politiche locali a loro rivolte, attraverso l'istituzione di un *forum* e di consulte giovanili.

Queste indicazioni, un po' perché risultanti finali di una riflessione già avviata dai vari operatori e amministratori, un po' perché sostenute dall'avvio di forme di coordinamento tra le diverse esperienze, tra cui la prima struttura di coordinamento degli informagiovani, hanno realmente e positivamente condizionato lo sviluppo delle politiche per i giovani e degli informagiovani, in particolare negli anni successivi. Dal 1987 fino ad oggi il settore ha conosciuto uno sviluppo straordinario per un servizio non previsto, non riconosciuto e non finanziato da alcuna disposizione legislativa nazionale. Se infatti consideriamo, anche solo in termini numerici, lo sviluppo degli informagiovani, rileviamo che mentre nel 1986 le strutture aperte erano quindici, nel 1987 erano diventate ventidue, sessantuno nel 1988, novantasette nel 1989, centotrentasei nel 1990 fino ad arrivare alle centosessantotto strutture funzionanti nel 1992, alle duecentosessantanta nel 1994 e alle cinquecentoquattordici attuali.

Attualmente, delle oltre cinquecento strutture funzionanti, il 50 per cento è collocato nel nord Italia, il 24 per cento nel centro e il 26 per cento nel sud e nelle isole.

Il decalogo dei centri informagiovani italiani nasce nel 1986 come tentativo di definire, in mancanza di criteri e metodologie universalmente accettati, almeno

alcuni criteri generali di riferimento per la realizzazione e la valutazione delle strutture. Con la terza conferenza nazionale degli informagiovani tenutasi a Modena nel 1993, uscirono puntualizzati tre modelli di servizio:

- 1) l'agenzia servizi informagiovani;
- 2) il centro informagiovani;
- 3) il punto informagiovani.

Le caratteristiche fondamentali di una agenzia sono promozione, gestione ed organizzazione di una rete di centri e punti informagiovani che operano secondo *standard* operativi e di offerta informativa omogenei tra loro.

I centri informagiovani svolgono la loro attività essenzialmente nel territorio in cui sono inseriti (città, paese o quartiere). Per quanto riguarda i supporti informativi essi possono avvalersi degli archivi prodotti dalle agenzie servizi o utilizzare archivi prodotti autonomamente a proprio uso e consumo. Questi centri svolgono attività di ricerca, documentazione e comunicazione rispetto allo specifico territorio in cui sono inseriti. I centri informagiovani mantengono una apertura dello sportello al pubblico che, settimanalmente, è in media di almeno quindici ore, distribuite in modo omogeneo e articolate nell'arco dell'intera settimana.

I punti informagiovani svolgono generalmente la loro attività all'interno di aree territoriali limitate come piccoli paesi, quartieri, centri aggregativi culturali e sociali, biblioteche, scuole, eccetera.

La loro attività è essenzialmente di accoglienza, comunicazione, ed informazione rivolta ai giovani presenti in queste diverse realtà; non svolgono, quindi, altre attività oltre a quelle di sportello al pubblico.

In definitiva, tutti i problemi di sviluppo degli informagiovani possono essere riassunti in un problema generale di razionalizzazione dell'esistente e di programmazione del nuovo.

Razionalizzazione che ha, come si è visto, punti di riferimento ormai piuttosto

consolidati sia a livello di esperienze concrete che di riferimenti istituzionali. Si pensi, infatti, ai modelli di reti nazionali ampiamente riconosciute e consolidate nel tessuto sociale come in Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, eccetera, o a riferimenti istituzionali, gli atti delle raccomandazioni europee, i protocolli d'intesa siglati anche in Italia tra Ministri e i rappresentanti degli enti locali (ANCI e UPI) e delle regioni tesi a favorire lo sviluppo di servizi a supporto del passaggio alla vita attiva delle giovani generazioni.

Con questa finalità di razionalizzazione dell'esistente e di programmazione del futuro, nasce la presente proposta di legge.

Essa è il frutto del lavoro del coordinamento parlamentare *under 40* del gruppo DS-l'Ulivo e si propone di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale degli informagiovani (articolo 1).

All'articolo 2 ne prevede il raccordo con altre reti europee e ne specifica le funzioni, indirizzate in particolare a definire *standard* qualitativi, a promuovere l'interscambio di esperienze, a sviluppare la diffusione delle iniziative, alla costituzione di una banca dati nonché, al consolidamento e all'estensione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili.

All'articolo 3 si prevede la composizione del coordinamento.

All'articolo 4 si prevedono le funzioni dell'assemblea.

All'articolo 5 sono definite la composizione e le funzioni dell'esecutivo.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo nazionale annuale di 20 milioni e 658 mila euro, destinato a finanziare progetti di informagiovani già attivati o ad attivare nuovi servizi nel territorio.

All'articolo 8 si prevede l'istituzione di analoghi coordinamenti regionali.

In conclusione, attraverso la presente proposta di legge ed il suo possibile collegamento con altri progetti di legge in discussione, vogliamo porre al centro del-

l'attenzione le politiche giovanili come investimento sul futuro del Paese, ed i centri informagiovani presenti nel territorio come importantissimo luogo di raccolta di domande e di offerte di servizi che difficilmente potrebbero trovare in istituzioni centralizzate risposte così attente alle specifiche realtà territoriali.

Sviluppare le politiche giovanili, sviluppare e migliorare le qualità degli informagiovani sono le sfide delle nuove generazioni verso il terzo millennio.

L'attenzione e la sensibilità del Parlamento su queste tematiche consentiranno di ridurre le distanze tra le istituzioni ed il mondo giovanile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che pone a disposizione una apposita segreteria tecnica, il Coordinamento nazionale informagiovani, di seguito denominato « Coordinamento ».

2. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Coordinamento promuove per il triennio 2001-2003, in collaborazione con gli organi del Governo, con il sistema delle autonomie e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il consolidamento e l'estensione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili nonché il raccordo con le corrispondenti reti europee. In particolare, il Coordinamento:

a) sostiene ed indirizza, definendo gli *standard* minimi, una rete di centri, collegati in modo flessibile e diversificati per tipologie organizzative e gestionali, ma caratterizzati da elementi di qualità comuni relativi alla tipologia dei servizi e dell'informazione e della gestione del rapporto con gli utenti;

b) effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi, progettando e promuovendo l'interscambio tra i centri e le nuove tipologie di servizi;

c) sviluppa le attività di diffusione e di pubblicizzazione delle iniziative, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati, promuovendo gruppi di lavoro

specifici su temi e ricerche di particolare rilevanza;

d) programma e gestisce almeno una conferenza nazionale sui problemi dell'informazione giovanile.

ART. 3.

1. Il Coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da:

a) tre rappresentanti nominati di intesa tra le città metropolitane istituite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) un rappresentante eletto da ciascun coordinamento regionale informagiovani istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, non individuato nelle città metropolitane già dotate di rappresentanza ai sensi della lettera *a)* del presente comma;

c) tre rappresentanti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante nominato da ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI), Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM), Lega delle autonomie locali;

e) un rappresentante nominato dal Ministro per le pari opportunità nonché da ciascuno dei seguenti Ministri: degli affari esteri, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali.

2. Organi del Coordinamento sono l'assemblea plenaria e l'esecutivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5.

ART. 4.

1. L'assemblea del Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e può sempre essere convocata su iniziativa del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'esecutivo o di almeno un terzo dei suoi membri, per discutere e deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, che deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. L'assemblea:

a) elegge e può revocare i componenti dell'esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2;

b) stabilisce gli indirizzi generali e detta i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'attività dell'esecutivo;

c) delibera il piano di lavoro annuale;

d) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Coordinamento.

ART. 5.

1. L'esecutivo del Coordinamento è composto da:

a) sei membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti delle città metropolitane e dei coordinamenti regionali degli informagiovani, in modo da assicurare una rappresentanza del nord, del centro e del sud d'Italia;

b) un membro nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) un membro nominato di intesa tra ANCI, UPI, UNCEM e Lega delle autonomie locali;

d) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. L'esecutivo:

a) predispone il piano di lavoro annuale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Coordinamento;

b) realizza e gestisce le attività del Coordinamento in conformità agli indirizzi generali ed ai principi e criteri direttivi deliberati dall'assemblea.

3. L'esecutivo può articolarsi in comitati ed organizza i suoi lavori secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 6.

1. La partecipazione dei membri dell'assemblea ai lavori del Coordinamento è gratuita. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, stabilisce i compensi loro spettanti a titolo di rimborso spese e di indennità di missione.

ART. 7.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo nazionale con una dotazione annuale di 20.658.000 euro destinato al finanziamento di progetti informagiovani nonché alla erogazione di contributi ai comuni che, in forma singola o associata, attivano nel loro territorio un nuovo servizio informagiovani.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito il Coordinamento, stabilisce le modalità di attribuzione dei finanziamenti e di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

ART. 8.

1. Ciascuna regione, con propria legge, istituisce un coordinamento regionale informagiovani con compiti di indirizzo, consultivi e di rappresentanza in relazione alle competenze regionali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai fini della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0023720